



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
*Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE*

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

e p.c. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari  
e Forestali  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero della Salute  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo Economico  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della  
Cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

**OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L.n. 234/2012, della relazione concernente la "Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali e relativa all'equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina" COM(2020)137 – 2020/0053COD.**

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L. n. 234/2012, la relazione redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, accompagnata dalla tabella di corrispondenza prevista da DPCM del 17 marzo 2015, elaborata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio  
f.to dott.ssa Daria Provvidenza Petralia

## Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

### Oggetto dell'atto:

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali e relativa all'equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina

- **Codice della proposta:** COM(2020) 137 final del 7 aprile 2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0053(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

\*\*\*

### Premessa: finalità e contesto

*A livello europeo la decisione 2003/17/CE del Consiglio disciplina l'ambito di equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali e relativa equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina.*

*Le disposizioni nazionali che disciplinano le sementi raccolte e controllate nei paesi dell'Unione offrono le stesse garanzie delle disposizioni per le sementi raccolte per quanto riguarda le caratteristiche, l'esame, l'identità, la marcatura e il controllo delle sementi.*

*Tale decisione in esame prevede che, a determinate condizioni, le ispezioni in campo effettuate su determinate colture di sementi nei paesi terzi siano considerate equivalenti alle ispezioni in campo, cioè effettuate in conformità alla normativa dell'Unione; la stessa decisione dispone che, sempre a stabilite condizioni, le sementi di determinate specie di cereali prodotte in tali paesi siano considerate equivalenti alle sementi prodotte in conformità alla normativa dell'Unione. Poiché l'Ucraina non è uno di questi paesi terzi, attualmente non è possibile importare sementi di cereali da tale paese nell'Unione europea.*

*Stante tale premessa, l'Ucraina ha presentato alla Commissione una richiesta affinché sia concessa l'equivalenza al suo sistema di ispezioni in campo delle sementi di cereali e alle sementi di cereali prodotte e certificate in Ucraina.*

*Le condizioni di conformità della normativa e delle procedure di ispezione, propedeutiche e funzionali al riconoscimento dell'equivalenza, sarebbero state accertate – e riconosciute appropriate e soddisfacenti ai requisiti stabiliti all'allegato II della predetta decisione – mediante un audit svolto nel 2015 – riguardante il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi di cereali in Ucraina, i cui esiti sono stati pubblicati dai servizi della Commissione nell'ambito della relazione intitolata "Relazione finale dell'audit effettuato in Ucraina dal 26 maggio 2015 al 4 giugno 2015 al fine di valutare il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi di cereali e la loro equivalenza ai requisiti dell'Unione europea". Durante tali attività sarebbe stato accertato la conformità e la competenza delle autorità nazionali responsabili dell'attuazione della certificazione delle sementi in Ucraina.*

## A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

*La base giuridica dell'atto è costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, che conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio la facoltà di stabilire le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune.*

### 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

*I requisiti delle sementi sono regolamentati a livello dell'Unione europea e pertanto si concorda affinché il processo di valutazione dei requisiti minimi atti a garantire che le sementi importate possano liberamente circolare liberamente nel mercato europeo sia predisposto – coerentemente con quanto stabilito con la decisione 2003/17/CE – a livello dell'Unione.*

### 3. Rispetto del principio di proporzionalità

#### **Proporzionalità**

*La decisione 2003/17/CE che disciplina l'ambito di equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali e relativa equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina. Pertanto si ritiene che l'atto proposto possa, nel rispetto del principio di proporzionalità, integrare il precedente e pertanto conseguire l'obiettivo perseguito.*

## B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

### 1. Valutazione del progetto e urgenza

*Gli Stati membri sono stati informati e consultati nel comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Non è stata necessaria alcuna consultazione separata in quanto l'iniziativa si concentra solo sull'attuazione tecnica delle norme esistenti e in passato non si è svolta alcuna consultazione separata nell'ambito di iniziative analoghe. La stessa Ucraina ha commentato il progetto di relazione di audit, in cui non sono stati trovati punti di contesa rilevanti. La decisione è esclusivamente tecnica, integra un precedente atto europeo e permette l'importazione nell'Unione europea, attualmente non consentita, delle sementi di cereali raccolte in Ucraina. La valutazione delle finalità generali del progetto è pertanto complessivamente positiva. Si ritiene il progetto non di particolare urgenza.*

### 2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

*La proposta rafforzerà gli scambi commerciali tra l'Ucraina e l'UE. Investendo nella capacità di produzione di seme in Ucraina, le aziende con sede nell'UE stanno cercando di diversificare le loro aree di produzione di seme in tutta Europa per ridurre il rischio di produzione in una singola zona climatica. L'equivalenza contribuirebbe pertanto a mantenere la continua offerta di sementi di alta qualità nell'UE. Inoltre, le imprese sementiere europee sono alla ricerca di nuove possibilità, che l'equivalenza dell'Unione porterebbe. La proposta non ha alcun impatto sui costi di conformità per gli operatori. Il "controllo digitale" non è applicabile a questa proposta..*

### 3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

*I requisiti delle sementi sono regolamentati a livello dell'UE. Al fine di garantire la libera circolazione delle sementi importate all'interno del mercato unico, è necessaria un'azione a livello dell'UE-*

## C. Valutazione d'impatto

### 1. Impatto finanziario

*Essendo la decisione un atto di natura esclusivamente tecnica, finalizzato alla mera integrazione dell'Ucraina nell'allegato I della decisione 2003/17/CE, non si rilevano elementi in ordine all'impatto finanziario.*

### 2. Effetti sull'ordinamento nazionale

*Non si rilevano effetti diretti sull'ordinamento nazionale.*

### 3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

*Non si rilevano effetti diretti sulle competenze regionali e delle autonomie locali.*

### 4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

*Non si rilevano effetti diretti sull'organizzazione della pubblica amministrazione.*

### 5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

*Non si rilevano effetti diretti sulle attività dei cittadini e delle imprese.*

**Tabella di corrispondenza**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**  
(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

**Oggetto dell'atto:**

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali e relativa all'equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina

- **Codice della proposta:** [COM\(2020\) 137 final del 7 aprile 2020](#)
- **Codice interistituzionale:** [2020/0053\(COD\)](#)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero [delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali](#)

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b>
<a href="#">articolo 1 della decisione 2003/17/CE che modifica l'allegato I</a>		(natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
		Trattasi di un atto di natura esclusivamente tecnica, e pertanto non si rilevano oneri finanziari né di natura amministrativa aggiuntivi così come non si rileva la necessità di successivi atti normativi.

## Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

### Oggetto dell'atto:

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali e relativa all'equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina

- **Codice della proposta:** COM(2020) 137 final del 7 aprile 2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0053(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

\*\*\*

### Premessa: finalità e contesto

*A livello europeo la decisione 2003/17/CE del Consiglio disciplina l'ambito di equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali e relativa equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina.*

*Le disposizioni nazionali che disciplinano le sementi raccolte e controllate nei paesi dell'Unione offrono le stesse garanzie delle disposizioni per le sementi raccolte per quanto riguarda le caratteristiche, l'esame, l'identità, la marcatura e il controllo delle sementi.*

*Tale decisione in esame prevede che, a determinate condizioni, le ispezioni in campo effettuate su determinate colture di sementi nei paesi terzi siano considerate equivalenti alle ispezioni in campo, cioè effettuate in conformità alla normativa dell'Unione; la stessa decisione dispone che, sempre a stabilite condizioni, le sementi di determinate specie di cereali prodotte in tali paesi siano considerate equivalenti alle sementi prodotte in conformità alla normativa dell'Unione. Poiché l'Ucraina non è uno di questi paesi terzi, attualmente non è possibile importare sementi di cereali da tale paese nell'Unione europea.*

*Stante tale premessa, l'Ucraina ha presentato alla Commissione una richiesta affinché sia concessa l'equivalenza al suo sistema di ispezioni in campo delle sementi di cereali e alle sementi di cereali prodotte e certificate in Ucraina.*

*Le condizioni di conformità della normativa e delle procedure di ispezione, propedeutiche e funzionali al riconoscimento dell'equivalenza, sarebbero state accertate – e riconosciute appropriate e soddisfacenti ai requisiti stabiliti all'allegato II della predetta decisione – mediante un audit svolto nel 2015 – riguardante il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi di cereali in Ucraina, i cui esiti sono stati pubblicati dai servizi della Commissione nell'ambito della relazione intitolata "Relazione finale dell'audit effettuato in Ucraina dal 26 maggio 2015 al 4 giugno 2015 al fine di valutare il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi di cereali e la loro equivalenza ai requisiti dell'Unione europea". Durante tali attività sarebbe stato accertato la conformità e la competenza delle autorità nazionali responsabili dell'attuazione della certificazione delle sementi in Ucraina.*

## A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

*La base giuridica dell'atto è costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, che conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio la facoltà di stabilire le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune.*

### 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

*I requisiti delle sementi sono regolamentati a livello dell'Unione europea e pertanto si concorda affinché il processo di valutazione dei requisiti minimi atti a garantire che le sementi importate possano liberamente circolare liberamente nel mercato europeo sia predisposto – coerentemente con quanto stabilito con la decisione 2003/17/CE – a livello dell'Unione.*

### 3. Rispetto del principio di proporzionalità

#### **Proporzionalità**

*La decisione 2003/17/CE che disciplina l'ambito di equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali e relativa equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina. Pertanto si ritiene che l'atto proposto possa, nel rispetto del principio di proporzionalità, integrare il precedente e pertanto conseguire l'obiettivo perseguito.*

## B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

### 1. Valutazione del progetto e urgenza

*Gli Stati membri sono stati informati e consultati nel comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Non è stata necessaria alcuna consultazione separata in quanto l'iniziativa si concentra solo sull'attuazione tecnica delle norme esistenti e in passato non si è svolta alcuna consultazione separata nell'ambito di iniziative analoghe. La stessa Ucraina ha commentato il progetto di relazione di audit, in cui non sono stati trovati punti di contesa rilevanti. La decisione è esclusivamente tecnica, integra un precedente atto europeo e permette l'importazione nell'Unione europea, attualmente non consentita, delle sementi di cereali raccolte in Ucraina. La valutazione delle finalità generali del progetto è pertanto complessivamente positiva. Si ritiene il progetto non di particolare urgenza.*

### 2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

*La proposta rafforzerà gli scambi commerciali tra l'Ucraina e l'UE. Investendo nella capacità di produzione di seme in Ucraina, le aziende con sede nell'UE stanno cercando di diversificare le loro aree di produzione di seme in tutta Europa per ridurre il rischio di produzione in una singola zona climatica. L'equivalenza contribuirebbe pertanto a mantenere la continua offerta di sementi di alta qualità nell'UE. Inoltre, le imprese sementiere europee sono alla ricerca di nuove possibilità, che l'equivalenza dell'Unione porterebbe. La proposta non ha alcun impatto sui costi di conformità per gli operatori. Il "controllo digitale" non è applicabile a questa proposta..*

### 3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

*I requisiti delle sementi sono regolamentati a livello dell'UE. Al fine di garantire la libera circolazione delle sementi importate all'interno del mercato unico, è necessaria un'azione a livello dell'UE-*

## C. Valutazione d'impatto

### 1. Impatto finanziario

*Essendo la decisione un atto di natura esclusivamente tecnica, finalizzato alla mera integrazione dell'Ucraina nell'allegato I della decisione 2003/17/CE, non si rilevano elementi in ordine all'impatto finanziario.*

### 2. Effetti sull'ordinamento nazionale

*Non si rilevano effetti diretti sull'ordinamento nazionale.*

### 3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

*Non si rilevano effetti diretti sulle competenze regionali e delle autonomie locali.*

### 4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

*Non si rilevano effetti diretti sull'organizzazione della pubblica amministrazione.*

### 5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

*Non si rilevano effetti diretti sulle attività dei cittadini e delle imprese.*

**Tabella di corrispondenza**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**  
(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

**Oggetto dell'atto:**

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali e relativa all'equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina

- **Codice della proposta:** COM(2020) 137 final del 7 aprile 2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0053(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b>
articolo 1 della decisione 2003/17/CE che modifica l'allegato I		(natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
		Trattasi di un atto di natura esclusivamente tecnica, e pertanto non si rilevano oneri finanziari né di natura amministrativa aggiuntivi così come non si rileva la necessità di successivi atti normativi.